



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 170 del 6 settembre 2011

**OGGETTO: DIRETTIVA IN MATERIA DI MISSIONI E TRASFERTE DEI DIPENDENTI DELL'ENTE E DISCIPLINA PER L'UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO DA PARTE DEI DIPENDENTI**

L'anno **DUEMILAUNDICI**, il giorno **SEI** del mese di **SETTEMBRE** nella Casa Comunale e nella sala delle consuete adunanze, alle ore 16,20 regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale sotto la presidenza dell'Avv. **UMBERTO MACCI - Sindaco**.

All'appello risultano presenti gli assessori Sig.:

Nome		presente	assente
<b>Macci Umberto</b>	<b>Sindaco</b>	<b>X</b>	
<b>Giordani Rinaldo</b>	<b>Vicesindaco</b>	<b>X</b>	
<b>Silvagni Bruno</b>	<b>Assessore</b>		<b>X</b>
<b>Federico Roberto</b>	<b>Assessore</b>	<b>X</b>	
<b>Libertini Camillo</b>	<b>Assessore</b>	<b>X</b>	
<b>Giorgi Claudio</b>	<b>Assessore</b>	<b>X</b>	
<b>Graziani Domenico</b>	<b>Assessore</b>		<b>X</b>
<b>Miccinilli Angelo</b>	<b>Assessore</b>	<b>X</b>	

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/8/2000, n.267) il segretario comunale dott. Carlo RUSSO

Il **Sindaco**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA

### **RICHIAMATI:**

- L'articolo 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010 a mente del quale " A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi"
- L' articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 a mente del quale: "Al personale che per lo svolgimento di funzioni ispettive abbia frequente necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale può essere consentito, anche se non acquista titolo alla indennità di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di un'indennità di L. 43 a chilometro quale rimborso spese di viaggio, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea. L'uso del mezzo proprio di trasporto deve essere autorizzato dal dirigente generale o da altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata che, in sede di liquidazione di detta indennità, dovrà convalidare il numero dei chilometri percorsi indicati dagli interessati. Il consenso all'uso di tale mezzo viene rilasciato previa domanda scritta dell'interessato dalla quale risulti che l'amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso. Nei casi in cui l'orario dei servizi pubblici di linea sia conciliabile con lo svolgimento della missione o tali servizi manchino del tutto, al personale che debba recarsi per servizio in località comprese nei limiti delle circoscrizioni di cui al primo comma del presente articolo, può essere consentito, con l'osservanza delle condizioni stabilite nel comma precedente, l'uso di un proprio mezzo di trasporto. Per i percorsi compiuti nelle località di missione per recarsi dal luogo dove è stato preso alloggio al luogo sede dell'ufficio o viceversa e per spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del centro abitato non spetta alcun rimborso per spese di trasporto, né alcuna corresponsione di indennità chilometrica";
- l'art. 8 della legge 417 del 26 Luglio 1978 così recita "La misura dell'indennità chilometrica di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo. Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera. Il dipendente statale trasferito di autorità, per il trasporto di mobili e masserizie può servirsi, nei limiti di peso consentiti e previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, di mezzi diversi dalla ferrovia. In tal caso le spese saranno rimborsate con una indennità chilometrica di L. 60 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chilogrammi, fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio. Il rimborso non potrà comunque superare la spesa effettivamente sostenuta e documentata. Al dipendente è rimborsata inoltre l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale. L'indennità dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia o altri servizi di linea e quella per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strada, a norma degli articoli 12, settimo comma, e 19, terzo comma, della legge 18 dicembre 1973 n. 836, sono elevate, rispettivamente a L. 100 ed a L. 150 a chilometro. L'indennità prevista dall'art. 19, comma quarto, della stessa legge è elevata a L. 150 a chilometro. Le indennità di cui ai commi terzo, quinto e sesto del presente articolo sono rideterminate annualmente ai sensi del precedente art. 1, nei limiti dell'aumento percentuale apportato all'indennità di trasferta.";

- l'art. 9, della legge n. 417/1978 che così recita:” quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, l'uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale”

**RICHIAMATO** altresì l'art 41 comma 4. del CCNL 14.9.2000 Regioni ed Autonomie Locali il quale recita “ Il dipendente può essere eccezionalmente autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto, sempreché la trasferta riguardi località distante più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio e diversa dalla dimora abituale, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea. In tal caso si applica l'art 43, commi 2 e ss., e al dipendente spetta l'indennità di cui al comma 2, lettera a), eventualmente ridotta ai sensi del comma 8, il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km.”

**CONSIDERATO** che l'art. 6 comma 12 della Legge 122/2010 ha disposto, a decorrere dal 31 maggio 2010, la disapplicazione al personale dipendente della pubblica amministrazione ex art.1 comma 2 del decreto legislativo n.165/2001, e quindi anche ai dipendenti degli enti locali, delle seguenti disposizioni di legge, dei sopra richiamati articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417, che disciplina l'entità dell'indennità chilometrica di cui al primo comma del suddetto art. 15 della legge 836/1973 (un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, nonché rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale) nonché delle disposizioni contenute nei contratti collettivi disciplinanti il medesimo tema, e quindi per quanto attiene i comuni, 41 comma 4. del CCNL 14.9.2000;

**CONSIDERATO** che sebbene sia evidente la complessità interpretativa della problematica in questione è necessario dare transitoria regolamentazione alla materia;

**CONSIDERATO** che i valori economici imputabili a rimborso spese per utilizzo del mezzo proprio sono di entità talmente ridotta da rendere in molti casi evidente l'economicità della predetta scelta;

**ATTESO** che al fine di dare applicazione alla disposizione legislative in parola, l'Ente intende disciplinare in modo ancor più rigoroso i casi di possibile ricorso all'utilizzo del mezzo proprio da parte dei dipendenti comunali;

**DATO ATTO** che si rende pertanto necessario adottare una Direttiva in materia di missioni e trasferte dei dipendenti dell'ente, disciplinando l'utilizzo del mezzo proprio da parte dei dipendenti;

Atteso che sulla tematica sono intervenuti, fra l'altro:

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria dello Stato con circolare n. 36 del 22/10/2010
- la Corte dei Conti Sezioni Riunite, dopo pareri contrastanti in materia (delibera Corte Conti Lombardia n. 949/2010, deliberazione Corte Conti Toscana n. 170/2010) con la deliberazione n. 8 del 7.2.2011 con cui ha affermato che *“Il dipendente che intenda avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, potrà comunque conseguire l'autorizzazione da parte dell'amministrazione, con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni. Le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di*

*autorizzazione all'uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace*

*espletamento dell'attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, l'espletamento di un numero maggiore di servizi"*

*· la Corte dei Conti, Sez. riunite controllo, con la delibera n. 21/2011 del 5.4.2011 ha affermato che "si ritiene possibile il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte con la manovra estiva e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto"*

**CONSIDERATO** che in ossequio alle indicazioni interpretative dettate sul punto dalla Corte dei Conti il ricorso al mezzo proprio verrà pertanto subordinato alle seguenti condizioni: che non vi sia possibilità di ricorso ai mezzi pubblici, o che tale evenienza risulti eccessivamente gravosa e temporalmente dispendiosa, procedendo comunque al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'uso del mezzo proprio, in misura comunque mai superiore all'eventuale spesa che sarebbe derivante all'Ente dall'uso di mezzi pubblici ove tale modalità fosse utilmente praticabile;

**FORMULATA**, in proposito, seguente direttiva:

"E' consentito ai dipendenti l'utilizzo del mezzo proprio, in caso di missione, previa autorizzazione dirigenziale, solo quando non può farsi utilmente ricorso a mezzi di trasporto pubblico, o il ricorso agli stessi risulti eccessivamente dispendioso per la durata dei tragitti (il doppio del tempo necessario rispetto a quello che deriverebbe all'impiego del mezzo proprio) e la lontananza dei percorsi dei mezzi pubblici da impiegarsi rispetto ai luoghi di destinazione. In ogni caso verrà garantito al dipendente l'indennizzo chilometrico pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina verde per chilometro, oltre alle spese di pedaggio autostradale e di parcheggio pubblico. Tali spese qualora fosse stato possibile l'utile ricorso al mezzo di trasporto pubblico non potranno superare l'ammontare della tariffa della tratta di andata e ritorno dello stesso. E' demandato ai Responsabili dei Servizi il compito di effettuare le necessarie verifiche, nonché di liquidare gli importi dovuti";

**CONSIDERATA** la norma regolamentare in parola congrua ed esaustiva a disciplinare in via transitoria la materia in questione;

**ATTESO** che l'emananda disposizione regolamentare ha natura organizzativa e rientra pertanto nel novero delle competenze della Giunta ex art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO ED ACQUISITO** il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio personale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli, nelle forme di legge espressi:

**DELIBERA**

**1. DI APPROVARE** per le ragioni indicate in parte narrativa da intendersi qui richiamata per relazione, la seguente Direttiva in materia di missioni e trasferte dei dipendenti dell'ente, disciplinando l'utilizzo del mezzo proprio da parte dei dipendenti:

"E' consentito ai dipendenti l'utilizzo del mezzo proprio, in caso di missione, previa autorizzazione dirigenziale, solo quando non può farsi utilmente ricorso a mezzi di trasporto pubblico, o il ricorso agli stessi risulta eccessivamente dispendioso per la durata dei tragitti (il doppio del tempo necessario rispetto a quello che deriverebbe all'impiego del mezzo proprio) e la lontananza dei percorsi dei mezzi pubblici da impiegarsi rispetto ai luoghi di destinazione. In ogni caso verrà garantito al dipendente l'indennizzo chilometrico pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina verde per chilometro, oltre alle spese di pedaggio autostradale e di parcheggio pubblico. Tali spese qualora fosse stato possibile l'utile ricorso al mezzo di trasporto pubblico non potranno superare l'ammontare della tariffa della tratta di andata e ritorno dello stesso. E' demandato ai Responsabili dei Servizi il compito di effettuare le necessarie verifiche, nonché di liquidare gli importi dovuti";

**2. DI DARE** adeguata e tempestiva conoscenza al personale dipendente della disciplina regolamentare introdotta dalla presente deliberazione al fine di agevolarne la corretta applicazione.

**3. DI DICHIARARE** con successiva ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. n. 267/2000.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 170 DEL 6.9.2011

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO Lgs. 18.8.2000 N. 267 SULLA PROPOSTA  
DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

DIRETTIVA IN MATERIA DI MISSIONI E TRASFERTE DEI DIPENDENTI DELL'ENTE E  
DISCIPLINA PER L'UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO DA PARTE DEI DIPENDENTI.

---

**Ufficio Staff del Sindaco**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

**FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Dott.ssa MARIA COLUZZI**

Data 6.9.2011

timbro

---

www.Albopretorionline.it 150917

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO  
f.to Avv. Umberto MACCI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Carlo RUSSO

---

REFERITO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. **\_1.394\_** Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **\_13 SET. 2011\_** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO NOTIFICATORE

lì, **\_13 SET. 2011\_**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Carlo RUSSO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale lì, **13 SET. 2011**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Carlo RUSSO

---

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(art.125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi **13 SET. 2011** giorno di pubblicazione ai Capigruppo consiliari .

lì, **13 SET. 2011**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Carlo RUSSO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

- Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data \_\_\_\_\_.

lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Carlo RUSSO

- La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data **13 SET. 2011** ai sensi del 4° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

lì, **13 SET. 2011**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Carlo RUSSO



COMUNE DI PRIVERNO  
(Provincia di Latina)